Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

Adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49: *Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*

n. XLII

LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA 5

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 49: *ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)* 6

PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus *mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.*

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":

In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI
dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49[1]:
Attuazione della direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 5, co. 1	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro dello sviluppo economico		Disciplina le misure[2] dirette a promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio, favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE[3], sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.[4]
Art. 5, co. 3	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze		Individua e promuove politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5.
Art. 9, co. 1	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	*Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto*[5]	Concessione del riconoscimento del sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE[6] che derivano dal consumo delle proprie AEE.[7] [8]

[1] Il decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2014 (supplemento ordinario n. 30), entra in vigore il 12 aprile 2014.
[2] Non è indicato alcuno specifico strumento normativo.
[3] AEE - apparecchiature elettriche ed elettroniche.
[4] Le misure di cui al comma 1 tengono conto dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature e delle migliori tecniche disponibili.
[5] Il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo (si tratta del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE).
[6] RAEE - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
[7] Le lettere da *a)* a *c)* del comma 1 specificano i documenti di cui deve essere corredata l'istanza di richiesta del riconoscimento da parte dei produttori che intendono adempiere i propri obblighi in forma individuale.
[8] Il riconoscimento è requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 10, co. 8	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico	*entro 90 giorni dalla trasmissione dello statuto* [9]	Decreto con il quale si procede all'approvazione dello statuto
Art. 11, co. 4	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministero dello sviluppo economico		Decreto che disciplina le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.
Art. 14, co. 2	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'ISPRA, e di concerto con Ministro dello sviluppo economico		Può definire una metodologia di calcolo del peso totale dei RAEE prodotti da applicarsi sull'intero territorio nazionale, tenendo in debita considerazione i differenti cicli di vita e di riutilizzazione delle AEE e nel rispetto delle migliori tecniche disponibili[10].
Art. 15, co. 5	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	**11 dicembre 2014** *Entro sessanta giorni dalla mancata intesa*	Invita le parti a trovare un'intesa;[11] decorso il termine senza esito positivo, provvede direttamente alla stipula dell'accordo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Art. 18, co. 4	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di coordinamento e dell'ISPRA	*entro tre mesi dalla adozione delle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea*[12]	Decreto che determina i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti negli allegati VII e VIII e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea.

[9] I sistemi collettivi di nuova costituzione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 10, trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro quindici giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione.
[10] Procedura prevista in attesa che in attesa che la Commissione europea definisca una metodologia comune per calcolare il volume misurato in base al peso di RAEE prodotti.
[11] Si tratta dell'accordo di cui al comma 2 - Accordo di programma, con validità triennale, da stipulare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo (entro il 12 ottobre 2014). Tale accordo e' rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio.
[12] Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 19, co. 10	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata		Decreto che definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.
Art. 20, co. 2[13]	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali		Decreto con il quale sono disciplinate le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 23, co. 3	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2[14].
Art. 25, co. 1	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze	**12 ottobre 2014** *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto*[15]	Decreto che definisce le modalità equivalenti ai fini della prestazione di garanzia da parte del singolo produttore[16] ovvero dal sistema collettivo cui il produttore aderisce.
Art. 31, co. 2	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	*Ogni tre anni.*	Invia alla Commissione europea una relazione[17] sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE e sulle in-

[13] Decreto adottato ai sensi del'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
[14] Ai sensi del comma 2, I produttori adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.
[15] Sino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 1, la garanzia può assumere la forma dell'adesione del produttore ad uno dei sistemi collettivi esistenti.
[16] Nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente.
[17] Il Comitato di vigilanza e di controllo fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni in suo possesso che siano necessarie ai fini della predisposizione delle relazioni di cui all'articolo 31, comma 2.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
		La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato. La prima relazione verte sul periodo dal 14 febbraio 2014 al 31 dicembre 2015.	formazioni di cui al comma 1. La relazione sull'attuazione è redatta sulla base di un questionario di cui alle decisioni della Commissione 2004/249/CE e 2005/369/CE.
Art. 33, co. 1	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico		Nomina di due componenti del Centro di coordinamento[18].
Art. 33, co. 4	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con Ministro dell'economia e delle finanze	*Entro sessanta giorni dalla presentazione dello statuto*	Decreto di approvazione dello statuto e di successive modifiche.
Art. 39, co. 1	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico[19]		Decreto che provvede al recepimento delle direttive tecniche di modifica degli allegati, al fine di dare attuazione a successive disposizioni europee.
Art. 41, co. 5	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	**11 giugno 2014** *entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*	Decreto che stabilisce le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4[20], nonché le relative modalità di versamento.

Deliberato il 2 aprile 2014

[18] Il Centro di coordinamento ha la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato.
[19] Qualora le direttive tecniche di cui al comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento è emanato di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.
[20] Si tratta degli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 14,comma 3, e 19, comma 9, nonché gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale.

Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

N. XLI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 : Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

N. XL - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44: Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

N. XXXIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43: Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

N. XXXVIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 42: Attuazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 5 e 12, della direttiva 2012/26/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, per quanto riguarda la farmacovigilanza.

N. XXXVII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 : Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

N. XXXVI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37 : Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

N. XXXV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 29: Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

N. XXXIV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 : Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

N. XXXIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24: Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

N. XXXII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 11 marzo 2014, n. 23 : Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

N. XXXI - XVII. Adempimenti previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 20: Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 200/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

N. XXX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17: Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

N. XXIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18***: Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.***

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ANNA RITA LORUSSO
TEL. 06/6706-2124; e-mail annarita.lorusso@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437